

Roma, 29 dicembre 2016

Prot. N. 223/2016/SnRm

Lettera a mezzo pec

Spett.le ANAC

PEC: uprot@anticorruzione.it

Oggetto: richiesta di parere consultivo ai sensi dell'art. 1 Regolamento 20.07.2016

L'Anaa-Assomed, C.F. 95002860245 con sede in Roma, via XX settembre n. 68, PEC segreteria.nazionale@anaapostecert.it, Tel. 064245741, Fax 0648903523, in qualità di Associazione sindacale rappresentativa dell'interesse collettivo dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale

PREMESSO IN FATTO CHE

- le Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale stanno richiedendo ai propri dirigenti medici, veterinari e sanitari di fornire i dati sensibili relativi alla loro situazione reddituale e patrimoniale, da pubblicare ai sensi dell'art. 14 D.lgs. 33/2013;
- la pubblicazione di tali dati è indicata come obbligatoria dalle medesime Aziende ed Enti mediante espresso richiamo all'art. 14 D.lgs. 33/2013;
- si tratta di questione di particolare rilevanza sul piano dell'impatto sociale, atteso che la pubblicazione delle predette informazioni comporta una notevole compressione del diritto alla privacy individuale;
- tale rilevanza è stata riconosciuta dall'Autorità garante della privacy, la quale ha rilevato i pericoli per la riservatezza personale, che comporta l'estensione a tutti i dirigenti pubblici (anche quelli privi di concrete funzioni direttive) dell'obbligo di pubblicazione in esame, sottolineando come la compressione del diritto individuale alla riservatezza sia giustificato solo in presenza di effettive esigenze di trasparenza e contrasto della corruzione (parere 03.03.2016 n. 92);

RILEVATO IN DIRITTO CHE

- l'art. 13 D.lgs. 97/2016 ha introdotto all'art. 14 D.lgs. 33/2013, un comma 1 bis, il quale estende a tutti i dirigenti delle pubbliche amministrazioni gli obblighi di pubblicazione di cui al precedente comma 1 del medesimo art. 14 (*"Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di*

cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione").

- il comma 1, lett. f) dell'art. 14 D.lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione, tra gli altri, delle *"dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto"*, vale a dire delle dichiarazioni concernenti i diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, delle azioni e quote di partecipazione in società, delle funzioni di amministratore e sindaco svolte nell'ambito di società, dell'ultima dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta IRPEF;

- il dato letterale del medesimo comma 1, lett. f) dell'art. 14 D.lgs. 33/2013 indica che questi ultimi dati sono pubblicati solo se il soggetto interessato vi acconsenta: *"Le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano"*;

- inoltre, l'art. 41, commi 2 e 3, D.lgs. 33/2013 detta una specifica disciplina per il Servizio sanitario nazionale;

- in particolare, il comma 2 di quest'ultimo articolo prevede che *"Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento"*;

- il successivo comma 3 recita che *"Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario"*;

- nell'art. 15 D.lgs. 33/2013 non vi è alcuna menzione in merito a dati patrimoniali e reddituali, bensì è prevista la pubblicazione esclusivamente delle seguenti informazioni: *"a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultati"*;

- il combinato disposto degli artt. 15 e 41, commi 2 e 3, D.lgs. 33/2013 depone per la sussistenza di una normativa speciale derogatoria per il Servizio sanitario nazionale rispetto a quella generale dettata dall'art. 14 del medesimo decreto;
- tale normativa speciale prevede un obbligo di pubblicazione solo a carico dei dirigenti medici, veterinari e sanitari titolari di incarico direttivo di struttura, e nel cui oggetto non rientrano i dati reddituali e patrimoniali previsti invece dall'art. 14 D.lgs. 33/2013;
- la problematica giuridica in esame ha un'ampia portata applicativa, in quanto le disposizioni summenzionate trovano applicazione ed interessano tutte le Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale;

SI CHIEDE

di conoscere il parere di codesta Ecc.ma Autorità in merito:

- 1) alla sussistenza, o meno, di una disciplina speciale per il Servizio sanitario nazionale in materia di trasparenza e pubblicità delle pubbliche amministrazioni, in base alla quale vige un obbligo di pubblicazione limitato, dal punto di vista oggettivo, ai soli dati indicati dall'art. 15 D.lgs. 33/2013, e sul piano soggettivo, esclusivamente ai dirigenti medici, veterinari e sanitari titolari di incarico direttivo di struttura;
- 2) sulla sussistenza, o meno, della facoltà dei dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale di negare il consenso alla pubblicazione dei propri dati sui diritti reali su beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, sulle partecipazioni e sull'esercizio di cariche in società, sull'ultima dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta IRPEF.

Con ossequio.


Dott. Costantino Troise
Segretario Nazionale Anaa Assomed